



COMUNE DI BUSSERO
PROVINCIA DI MILANO

C.A.P 20060 –PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI N.1- TEL.02953331 – Fax 029533337

Codice Fiscale e Partita IVA 03063770154

Internet: www.comune.bussero.mi.it

e-mail: [finanziaria@comune .bussero.mi.it](mailto:finanziaria@comune.bussero.mi.it)

**Regolamento comunale per
l'esercizio
delle attività di
barbiere, acconciatore ed
estetista**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del
27/11/2003

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO.	4
ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE.	4
ART. 4.- REQUISITI.	4
ART. 5 .TIPOLOGIA DELLA AUTORIZZAZIONI.	5
ART. 6. ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO.	5
ART. 7 . COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.	5
ART. 8 . COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.	5
ART. 9 . FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.	6
ART. 10. RICORSI.	6
ART. 11- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.	7
ART. 12 -RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.	8
ART.13 -INIZIO ATTIVITA'.	8
ART. 14 -MODIFICHE.	8
ART. 15 -CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA.	9
ART. 16- TRASFERIMENTO DELLA SEDE.	9
ART.17- GENERALITA'	10
ART. 18 CARATTERISTICHE DEI LOCALI	10
ART. 19 – PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI.	11
ART. 20 – ORARI	12
ART. 21 - TARIFFE.	12
ART. 22 - DISTANZE TRA ESERCIZI	13
ART. 23 - CONTROLLI.	13
ART. 24 - SANZIONI	14
ART. 25 - ABUSIVISMO	14
ART. 26 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL ' AUTORIZZAZIONE	14
ART. 27 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA	14
ART. 28 - INTEGRAZIONI DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI	15
ART. 29 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.	15
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.	15

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:

a) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, e in servizi tradizionalmente complementari;

b) PARRUCCHIERE O ACCONCIATORE: trattasi di attività esercitata sia su uomo che su donna comprendente:

-taglio della barba;

-taglio dei capelli;

-esecuzione delle acconciature;

-colorazione e decolorazione dei capelli;

-applicazioni di parrucche;

-prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;

-ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;

c) ESTETISTA: l'attività di estetista comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa. Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11/10/1976, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 48/89, dalla Legge 1/90 e dal D.d.g. 13 marzo 2003 n.4259, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla Legge 23/12/1970 nr. 1142, e integrata dalla Legge 29/10/1984 nr. 735, nonché dalla L.R. nr. 48 del 15/09/1989 e dalla Legge 04/01/1990 nr. 1 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni;

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.

3. Non sono soggette al presente Regolamento:

a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni o applicazioni sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, nr. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO.

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere ed acconciatore, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio competente ai sensi ed agli effetti del capo III, articolo 107 – funzioni e responsabilità della dirigenza - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), previa istruttoria e verifica dei parametri previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, oltre alla verifica ed al rispetto dei parametri previsti dal presente regolamento. Chi intende esercitare l'attività di estetista, deve essere provvisto dell'atto unico rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive del comune.

2. Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, o parrucchiere per uomo e donna, acconciatore, estetista in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, acconciatore, estetista nella stessa sede, compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 22 purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.

3. I locali e le postazioni di lavoro adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, acconciatore.

ART. 4.- REQUISITI.

1. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

a) i requisiti di impresa artigiana vengono accertati dopo il rilascio dell'autorizzazione, al momento dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane da effettuarsi entro 30 gg. dall'inizio dell'attività (art. 5 legge 443/85) (*iscrizione all'albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985, n° 443*); iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel caso di Società non artigiane;

b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;

d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23/12/1970 nr. 1142, dell'art. 4 della L.R. 48 del 15/09/1989 e dell'art. 3 della Legge 04/01/1990, nr. 1.

ART. 5 .TIPOLOGIA DELLA AUTORIZZAZIONI.

1. L' autorizzazione di cui al precedente art. 1 potrà essere rilasciata per una o più delle figure previste dallo stesso articolo.

2. Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda; tale indicazione deve risultare nell'atto autorizzativo per l'esercizio dell'attività e deve pertanto essere dichiarato dal richiedente l'autorizzazione o nella richiesta di rilascio autorizzazione o tramite dichiarazione sostitutiva di notorietà all'uopo rilasciata.

Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

ART. 6. ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO.

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 7 . COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

1. La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art. 2 bis della Legge 14/02/1963, nr. 161, come modificata dalla Legge 23/12/1970, nr. 1142 e dalla Legge 04/01/1990, nr. 1, è nominata dalla Giunta Municipale e decade alla scadenza della Giunta stessa;

2. La Commissione Consultiva, istituita in funzione del comma 1 sopracitato è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, ed è così composta:

a) da 3 rappresentanti effettivi delle Associazioni degli Artigiani aderenti alla Confederazioni Nazionali firmatarie dei CCNL e presenti nel CNEL, di cui 1 possibilmente estetista;

b) da 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

c) dal personale del settore igiene pubblica dell'U.S.S.L. o da un suo delegato;

d) dal responsabile del servizio di Polizia Locale o da un suo delegato;

e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

f) un dipendente dell'ufficio commercio con funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 8 . COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

1. La Commissione Consultiva Comunale esprime parere obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

a) domande di nuove autorizzazioni;

b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;

c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;

2. La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.

3. Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

ART. 9 . FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno sette giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a, b, e, del precedente art. 7 il responsabile del servizio competente provvede alla sostituzione.

3. In assenza della designazione dei rappresentanti da parte delle organizzazioni sindacali, della categoria artigiani e dell'autorità sanitaria il provvedimento del responsabile del servizio potrà essere rilasciato senza aver consultato la commissione comunale.

ART. 10. RICORSI.

1. Il provvedimento del responsabile del servizio competente di cui all'articolo 2, comma 1° del presente regolamento per l'esercizio dell'attività, di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di definizione del procedimento, corredato dell'eventuale espressione del parere consultivo da parte della Commissione Comunale;

2. Contro il parere del responsabile indicato al comma precedente è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle legge vigenti.

CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL ' AUTORIZZAZIONE.

ART. 11- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere e acconciatore va presentata su carta legale al competente ufficio commercio del comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della Ditta che intende esercitare l'attività;
- c) esatta composizione societaria con l'indicazione di tutti i soci e delle relative cariche ricoperte nella stessa società; per le società non artigianali dichiarazione di nomina del direttore di salone che andrà riportato poi sull'autorizzazione;
- d) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- e) data in cui si presume di iniziare l'attività;
- f) eventuale dichiarazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari in relazione ai locali da destinare all'attività.

2. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza;
- b) planimetria dei locali in scala 1:50 dove si intende esercitare l'attività;
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di Società non artigiana;
- d) copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto della Società depositato nel **Registro Imprese** (*alla Camera di Commercio*) o dell'atto costitutivo se depositato all'Ufficio Registro.

I documenti indicati ai punti a – b potranno essere prodotti, in base alla normativa inerente la semplificazione Amministrativa, tramite autocertificazione dalla quale risulti la residenza e la composizione del nucleo familiare e l'ufficio pubblico presso cui è depositata copia della planimetria aggiornata dei locali;

3. Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa, in possesso della qualificazione professionale, come previsto dall'art. 2 della Legge 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della Legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della Società o da tutti i Soci nel caso di una s.d.f.

4. Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 08/08/1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

5. La domanda di autorizzazione è esposta nell'albo pretorio del Comune per la durata di dieci giorni consecutivi.

6. L'esercizio dell'attività di estetista è vincolato alla comunicazione d'inizio attività da parte del titolare al comune, nell'ambito dello Sportello unico per le Imprese e, per conoscenza, al Dipartimento di prevenzione dell'Asl. La comunicazione deve specificare titolarità, sede e relative caratteristiche strutturali e di arredo e attrezzature.

ART. 12 -RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del responsabile del servizio competente, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

2. L'atto unico per l'attività di estetista è rilasciato con provvedimento dello sportello unico per le attività produttive, dopo aver acquisito i pareri di competenza degli enti preposti.

3. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e quelli predisposti al controllo sanitario.

4. Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. Della decisione del responsabile del servizio competente viene data comunicazione all'interessato a mezzo Messo Comunale o tramite invio di raccomandata r.r..

6. Del rilascio dell'autorizzazione il responsabile del servizio competente provvede ad informare i seguenti Uffici:

- a) la Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- c) la sede Provinciale dell'INAIL;
- d) l'ufficio tributi del Comune;
- e) l'ufficio Igiene Pubblica della competente Azienda Sanitaria Locale;
- f) l'ufficio Urbanistico del Comune per il controllo sulla destinazione dell'uso dei locali.

ART.13 -INIZIO ATTIVITA'.

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione all'albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le Imprese non artigiane.

2. La mancata iscrizione, entro il periodo sopraindicato, comporta la revoca dell'autorizzazione.

ART. 14 -MODIFICHE.

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Responsabile dell'Area Gestione e Pianificazione Territorio sentito il responsabile sanitario del settore Igiene Pubblica della competente Azienda Sanitaria Locale.

ART. 15 -CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA.

1. Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione; in caso di omessa consegna del titolo autorizzativo entro il termine sopraindicato, lo stesso si intende comunque decaduto.

2. Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal responsabile del servizio competente una nuova autorizzazione purchè allegghi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione d' azienda.

3. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

4. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della Legge 08/08/1985 n° 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga condotta da personale qualificato.

5. Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dell'art. 3 della Legge 1/90.

ART. 16- TRASFERIMENTO DELLA SEDE.

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al responsabile del servizio competente osservando le norme del presente Regolamento.

2. In caso di comprovata necessità (sfratto esecutivo, inagibilità temporanea dei locali ad es.) il responsabile del servizio competente, sentita la competente Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località derogando soltanto alle norme sulle distanze tra **esercizi esistenti**.

CAPO III° - NORME IGIENICO SANITARIE

ART.17- GENERALITA'

1. L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza ed attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico con esclusione di ogni procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista dall'articolo 914 del T.U.LL.SS., è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalle norme di cui alla L.R. 15 settembre 1989, n. 48 e dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1;

2. Nell'esercizio dell'attività di estetista ci si potrà avvalere esclusivamente delle apparecchiature di cui all'elenco allegato alla Legge 04/01/1990, n. 1 e all'allegato "A" della L.R. n. 48/1989, allegati al presente regolamento per l'opportuna consultazione;

3. Dette attività non possono essere svolte in forma ambulante.

4. Il responsabile del servizio competente rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività su parere favorevole della competente struttura Tecnica dell'ASL, fatto salvo i casi di unificazione delle attività da parrucchiere per uomo o donna in acconciatore (unisex), che accerterà l'idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico-sanitario.

ART. 18 CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. I locali adibiti all'attività di acconciatore oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

- a) Pavimento e superficie lavabile, pareti in materiale liscio o facilmente lavabile fino a mt. 2 dal pavimento;
- b) Arredamento di facile pulizia;
- c) Dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti separati per pulito e sporco;
- d) Superficie locale minima mq.15 + mq.5 per ogni posto di lavoro;
- e) Servizi igienici: n.1 (n.2 se ha superficie superiore a 60 mq. e ha più di tre dipendenti) con antibagno;
rubinetteria: non indispensabile non manuale;
sapone liquido ed asciugamano monouso;
lavabo in antibagno non indispensabile;
- f) spogliatoio: è utilizzabile l'antibagno per attività che impiegano fino a tre addetti.

2. I locali adibiti all'attività di estetista oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

- a) Pavimento a superficie lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino a mt.2 dal pavimento;
- b) Arredamento di facile pulizia;
- c) Box: pareti lavabili altezza mt.2
Superficie minima mt.2x2;
lavabo con rubinetteria non manuale;
- d) Servizi igienici: n.1 (n.2 se ha superficie superiore a 60 mq. o se ha più di tre dipendenti, con antibagno)
Rubinetteria: non indispensabile comando non manuale;

- sapone liquido ed asciugamani monouso;
lavabo in antibagno: non indispensabile;
- e) Spogliatoio: è utilizzabile l'antibagno per attività che impiegano fino a tre addetti;

ART. 19 – PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI.

1. Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, dovranno essere sottoposti ad accurate operazioni di pulizia.

2. A tale scopo, fatta salva l'adozione da parte dell'interessato di eventuali soluzioni tecniche alternative che assicurino migliori risultati, dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:

- a) gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute dovranno essere monouso o sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni impiego. Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoio, ecc.) che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei dovranno essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con il calore sarà necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello. Il materiale e gli strumenti che devono essere sterilizzati o disinfettati ad alto livello dovranno essere accuratamente puliti prima della procedura. Prima della pulizia è però necessario porre a bagno gli strumenti per 30 minuti in un disinfettante chimico al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi prima del procedimento di pulizia. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello dovrà avvenire mediante l'utilizzo di metodi riportati in allegato al presente regolamento;
- b) i lavabi e/o i piani di lavoro dovranno essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l'utilizzo di detergenti e almeno giornalmente disinfettati;
- c) le pareti e i pavimenti dovranno essere tenuti in buono stato di pulizia (lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua, almeno una volta al giorno per i pavimenti e una volta alla settimana per le pareti);
- d) la biancheria dovrà essere pulita per mezzo di lavatrici che raggiungano la temperatura di 90° C per almeno 15 minuti. E' comunque preferibile l'utilizzo di biancheria monouso;
- e) il personale dovrà indossare una sopravveste pulita, lavarsi le mani prima di ogni servizio e, quello addetto ai servizi di barbiere, di parrucchiere per uomo, donna estetista ed attività affini che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante dovrà essere munito di guanti.

3. In ogni caso l'impiego di prodotti in questione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni per l'uso riportate e/o allegate alle confezioni dei prodotti medesimi.

CAPO IV° - ORARI E TARIFFE

ART. 20 – ORARI

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali e di categoria;

2. E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio;

3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario;

4. Le organizzazioni sindacali e di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività e quelli feriali in zone turistiche.

ART. 21 - TARIFFE.

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V° - DISTANZE

ART. 22 - DISTANZE TRA ESERCIZI

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio di barbiere e acconciatore viene rilasciata, tenuto conto delle seguenti "distanze minime", indipendentemente dalla tipologia del servizio prestato, e quindi computata anche per esercizi che non sono consimili nell'erogazione del servizio:

metri **60**

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio di estetista viene rilasciata, tenuto conto delle seguenti "distanze minime":

metri **60**

Nell'osservanza della distanza di cui sopra è consentita una tolleranza massima del 10%.

Nel caso di trasferimento di un esercizio già esistente da almeno 6 anni, la distanza può essere ridotta alla metà, qualora il trasferimento sia chiesto per documentata grave necessità (ad esempio sfratto esecutivo, etc.).

2. Nel territorio del Comune di Bussero è consentita l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, acconciatore, estetista fino al raggiungimento del seguente rapporto:

- 1 esercizio di acconciatore/barbiere ogni 1.000 abitanti;

- 1 esercizio di estetista ogni 1.000 abitanti.

Ogni nuovo rilascio di autorizzazione avverrà al superamento del 50% + 1 dei parametri sopraindicati.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve, l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.

In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

In ogni caso rimane fatta salva la situazione relativa a distanze inferiori tra gli esercizi di acconciatore e/o estetista in attività che possono proseguire l'attività stessa.

ART. 23 - CONTROLLI.

Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

CAPO VI° CONTROLLI E SANZIONI.

ART. 24 - SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato nel Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate ai sensi e per gli effetti del Titolo V "Polizia Amministrativa Regionale e Locale e Regime Autorizzatorio" artt. 158,159, 161 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; degli artt. 3, 6, 7 – Parte I, Titolo I – disposizioni generali del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con espresso riguardo ai principi espressi dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25 - ABUSIVISMO

1. Il responsabile del servizio competente ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.

2. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il responsabile del servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

3. Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

ART. 26 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL ' AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, acconciatore, estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia;

2. La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro tre mesi dalla conseguente autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta.

3. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 27 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni accertate per violazioni alle norme previste dal presente regolamento, contemplate nel precedente art. 22, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene pubblica anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 50 "competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" contenute nel Titolo III°, Capo I° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più

fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VII° - NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 28 - INTEGRAZIONI DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna che desiderino la conversione dei propri titoli autorizzativi da barbiere o da parrucchiere per uomo o donna in acconciatore (intendendo per acconciatore l'attività di parrucchiere unisex), dovranno presentare apposita istanza di integrazione delle precedenti autorizzazioni in base alle figure previste dall' art 1 del Regolamento.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo la situazione degli esercizi esistenti, non è consentito il rilascio di autorizzazioni parziali

ART. 29 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 87 del 24/07/92.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione e decorsa la successiva pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

ALLEGATO "A"

Tabella annessa alla Legge Regionale n. 48/1989 delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nell'attività di estetista.

- a) Vaporizzatore/polverizzatore;
- b) Disincrostante per pulizia (con intensità non superiore a 4m°);
- c) Aspiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);
- d) Doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore ad una atmosfera);
- e) Lampade abbronzanti UV-A (a bassa ed alta pressione);
- f) Lampade ad infrarossi (IR);
- g) Massaggio idrico (con pressione non superiore ad una atmosfera);
- h) Scaldacera per cerette;
- i) Ginnastica passiva;
- j) Attrezzature per manicure e pedicure;
- k) Trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica);
- l) Stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza);
- m) Ionoforesi estetica (con intensità massima sulla placca di 1m° ogni 10 centimetri quadri);
- n) Depilatori elettrici;
- o) Massaggiatori subacquei (idro-massaggi);
- p) Apparecchi per presso-massaggio (1);
- q) Massaggiatori ad aria (con pressione superiore ad una atmosfera);
- r) Sterilizzatori.

Nota (1): l'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni.

**ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO
ALLEGATO ALLA LEGGE N. 1 DEL 4 GENNAIO 1990
"DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA"**

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

N. 62 del 27/11/2003

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 11/12/2003 al giorno 26/12/2003

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 22/12/2003 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa C. Miraglia

Bussero, li 30/12/2003

RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che questo Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 23/12/2003 al giorno 07/01/2004

è ENTRATO IN VIGORE il giorno 8/01/2004 ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 38

Bussero, li 10/01/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia